

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, in conformità agli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata “Dragonette Torino APS”, senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre l'“Associazione”).

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo “APS” solo dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche “RUNTS”).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Natura, scopi e finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività sociali, ricreative e sportive dilettantistiche per l'impiego del tempo libero in favore delle donne operate di tumore al seno.

Art. 5 - Attività

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'articolo che precede, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, le attività di interesse generale che seguono, in favore in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad enti associati:

- **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, di cui all'articolo 5, comma 1 lettera t), del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'attività dell'Associazione è volta a promuovere e divulgare il messaggio che le donne operate al seno o che hanno subito cure per tumori al seno possono e devono riprendere la vita normale, con qualità pari o addirittura superiore a quella precedente all'intervento chirurgico e alle cure.

A tal fine, l'Associazione intende svolgere:

- a) attività sportiva di dragon boat secondo gli insegnamenti del medico canadese dott. Don McKenzie;
- b) attività volta alla promozione del benessere psicofisico e al mantenimento di un sano stile di vita attraverso lo sport e la prevenzione primaria e secondaria, in linea con lo scopo istituzionale;
- c) attività sportiva, sia per le donne operate al seno sia per le donne non operate al seno;
- d) ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate utili alla realizzazione di-

retta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione, inoltre, può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, individua le attività diverse che l'Associazione potrà svolgere e il Consiglio Direttivo ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dal patrimonio minimo;
- da eventuali beni mobili o immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone, Enti pubblici o privati verseranno all'Associazione per incrementare o favorirne l'attività;
- da contributi eventualmente erogati dallo Stato, dall'Unione Europea o da organismi internazionali;
- dalle quote associative annuali versate dai Soci;
- da ogni altra entrata o provento conseguita dall'Associazione per effetto delle sue attività;
- dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Associati e ammissione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o le persone giuridiche che ne facciano espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associazione si compone di Associati:

- a) fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa, formando il fondo di dotazione iniziale;
- b) ordinari, ovvero coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Il numero degli Associati deve rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore; se il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, a norma dell'articolo 35, comma 1-bis, del Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore, possono altresì far parte dell'Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale già associate all'Associazione medesima.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

L'ammissione di un nuovo associato avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a rispettarne statuto e regolamenti, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La domanda di ammissione da parte di una persona giuridica deve essere firmata dal legale rappresentante di quest'ultima.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 9 - Quota associativa annuale

Ciascun Associato è tenuto a versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale, ma è facoltà degli Associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise e di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 10 - Diritti e doveri degli Associati

Tutte le categorie di Associati godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno il diritto:

- 1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- 2) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote annuali;
- 3) di essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo, purché l'iscrizione perduri da almeno un anno consecutivo;
- 4) di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, con le modalità stabilite dall'articolo 30 del presente Statuto.

Tutti gli Associati sono tenuti:

- 1) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- 3) a versare la quota associativa annuale nei termini e nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza, per decesso o, nel caso in cui l'Associato sia una persona giuridica, per estinzione.

Il recesso da parte dell'Associato deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La dichiarazione di recesso ha effetto alla scadenza dell'anno associativo in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della scadenza stessa. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo specifica contestazione scritta degli addebiti imputati all'Associato, in modo tale da consentire a quest'ultimo la facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'Associato mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione viene deliberata:

- 1) per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, l'Associato arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità o altri gravi motivi.

La delibera di esclusione determina la cessazione delle qualità di Associato dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento della quota associativa annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

L'Associato decade automaticamente per il mancato pagamento della quota annuale; la decadenza opera dopo trenta giorni dalla richiesta scritta di sollecito avanzata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. L'Associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'Associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcun titolo.

Art. 12 - Volontari e lavoratori

Sono Volontari coloro che prestano a favore dell'Associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa nonché secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera Volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I Volontari sono iscritti in un apposito registro vidimato.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito dall'articolo 36, comma 1, ultimo periodo, del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 - Sostenitori

Sono Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, individuate dal Consiglio Direttivo, che aiuteranno in qualche modo l'Associazione con l'opera od effettuando donazioni od oblazioni in favore dell'Associazione.

I Sostenitori non sono Associati e non possono pertanto intervenire in Assemblea.

Il nome di tutti i Sostenitori sarà, a titolo d'onore, iscritto in apposito Albo da conservarsi negli archivi dell'Associazione.

Un regolamento emanato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le prerogative attribuite, all'interno dell'Associazione, ai Sostenitori.

Art. 14 - Organi e Cariche dell'Associazione

Sono Organi e Cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato;
- l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati.

Art. 15 – Assemblea e deleghe

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato può esprimere un voto e farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta.

Ciascun Associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre Associati.

Art. 16 - Convocazione, costituzione e voto dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia, con avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, comunicato agli Associati mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati ovvero quando se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- 2) nomina e revoca, ove necessario per legge o ritenuto opportuno, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone l'eventuale compenso;
- 2) nomina, fra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- 3) approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera sulla esclusione degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- 6) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 9) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, la fusione e la scissione dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

Di ogni Assemblea è redatto verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal Presidente nel rispetto delle norme di legge, nonché trascritto in apposito libro.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto e tale votazione avviene sempre sulla base del principio del voto singolo e non sono ammesse deleghe.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento,

dal Vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona nominata dai presenti.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi.

I Consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati, salvo deroga dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo scadono con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata della carica.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri l'Assemblea provvederà senza indugio alla loro sostituzione.

Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ad altro organo.

In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio, nonché, nei casi previsti dalla normativa vigente,

l'eventuale bilancio sociale;

c) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e le relative modalità di pagamento;

d) deliberare l'ammissione degli Associati;

e) proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;

f) curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o comunque da essa detenuti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia, previa convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, del Consigliere più anziano d'età, con avviso scritto recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviare, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione.

In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altro Consigliere nominato fra gli intervenuti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere alla maggioranza delle riunioni annue del

Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Art. 21 - Validità e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

In assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Di ogni riunione è redatto verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario della riunione all'uopo nominato, nonché trascritto su apposito libro.

Art. 22 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei voti, tra i membri del Consiglio Direttivo e ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, nei limiti dei poteri a lui conferiti, ed in giudizio.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- firma gli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli Associati e dei terzi e compie quanto occorre ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessa-

rio;

- cura i rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente, in casi eccezionali di necessità e urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 23 - Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei voti, tra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente.

La firma del Vicepresidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 24 - Segretario

Il Segretario, eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei voti, tra i membri del Consiglio Direttivo, svolge funzioni di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 25 - Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei voti, tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le

relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea fra gli Associati stessi.

I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un presidente, eletto tra i suoi componenti dai membri del Collegio a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Associati, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione e gli Associati, fermo restando quanto stabilito in materia di esclusione degli Associati dall'articolo 11 del presente Statuto.

Esso si pronuncia **sempre insindacabilmente** anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 27 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri e, fra questi, l'Assemblea elegge il presidente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina del revisore legale dei conti di cui al successivo articolo 28. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge.

Non può essere nominato membro dell'Organo di Controllo alcun membro del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è immediatamente rieleggibile, salvo i limiti di legge.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Gratuità degli incarichi

Ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore legale dei conti, tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del presente Statuto e dall'articolo 17, commi 3 e 4, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 30 - Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Ciascun Associato ha diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà la consultazione personale, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copia a spese dell'Associato.

Art. 31 - Esercizio sociale, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio d'esercizio, redatto nelle forme di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Se sono state svolte attività diverse, il Consiglio Direttivo ne documenta, nel bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige, nei modi e nelle forme di cui al citato articolo 14 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale, il quale deve essere approvato dall'Assemblea nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 5 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Dopo l'approvazione, l'Associazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini prescritti dalla legge.

Art. 32 - Scioglimento

L'Assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 16, delibera lo scioglimento della Associazione. In tale sede l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso, stabilisce le modalità della liquidazione e detta le norme circa la devoluzione del patrimonio associativo.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore – aventi scopi consimili, analoghi o complementari – individuati dall'Assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti, con particolare riguardo a quelle previste per il Codice del Terzo Settore.